



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Provincia di Venezia

SETTORE TECNICO

Ufficio Tecnico

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 13/08/2026

OGGETTO: MISURE PREVENTIVE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI, IN PARTICOLARE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARE COMUNE (CULEX PIPIENS).

Prot. n. del

ORDINANZA n.

IL SINDACO

Considerata la necessità di tutelare la salute pubblica prevenendo e controllando le malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, considerata la diffusione consistente della Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e della Zanzara Comune (*Culex pipiens*), favorite dalle mutate condizioni climatiche, con l'aumento delle temperature e dell'umidità particolarmente nei mesi estivi;

Preso atto che, secondo quanto risulta dal "Piano Regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane nella Regione Del Veneto (PRZV) anno 2025" approvato con DGR n. 421/2025, le malattie trasmesse da vettori costituiscono un crescente problema di sanità pubblica, benché molte di queste infezioni abbiano sintomi lievi con quadri sintomatologici simil influenzali, ma alcuni arbovirus presentano possibili manifestazioni cliniche gravi, quali il virus della dengue (DENV) e il virus Zika (ZIKV);

Preso atto che il West Nile Virus (WNV) è un flavivirus diventato endemico e responsabile della maggior quota delle infezioni da arbovirus e che le Province di Verona, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo e Venezia sono classificate come aree ad alto rischio (AR) di trasmissione di WNV ed è trasmesso principalmente da zanzare del genere *Culex*;

Considerato il rischio igienico sanitario che la puntura di zanzara può comportare, oltre al notevole disagio prodotto dall'aggressività della stessa zanzara all'aperto ed in ore diurne nei confronti dell'uomo e degli animali;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha provveduto con specifico appalto ad incaricare una ditta per l'esecuzione, a partire dal mese di aprile 2026, degli opportuni trattamenti antilarvali ed eventuali trattamenti adulticidi, ma che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione dei suddetti insetti;

Viste le indicazioni operative sulla Sorveglianza Arbovirosi per l'anno 2026 trasmesse dall' Azienda ULSS N. 8 Berica con nota acquisita al Prot. con n. 883 del 18/02/2026 e del 25.05.2026 ns. Prot. 2688 del 25.05.2026;

Viste le Linee Operative per la Sorveglianza e il controllo delle Arbovirosi nella Regione del Veneto - Anno 2026 (DGR n. 273 del 28/04/2026) e la richiesta dell'ULSS N. 8 Berica assunta a Prot. in data 10.07.2026 con la quale è richiesto alle Amministrazioni di rinforzare le attività di informazione e comunicazione alla popolazione anche attraverso la promozione della campagna regionale "Attenzione Animali Pericolosi" tramite il sito internet istituzionale del Comune, che è stata regolarmente recepita;

Vista altresì la nota dell'Azienda ULSS N. 8 Berica acquisita al Prot. con n. 4100 del 11/08/2026 con la quale vengono segnalati nei comuni circostanti casi di positività per West Nile Virus (WNV) nell'ambito dell'attività di sorveglianza entomologica, veterinaria ed uccelli stanziali e selvatici e contestuale richiesta di rinforzare le attività di informazione alla popolazione;

Verificata la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare ritenuto di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione delle zanzare, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

Visti:

- il R.D. 1265/1934;
- la L. 833/1978;
- il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il D. lgs. 179/2021 riguardante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020-2025 (PNA 2020-2025);
- il Piano Regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane nella regione Veneto (PRZV) allegato alla DGRV n.273 del 28.04.2026;
- l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

ORDINA

dalla data di pubblicazione della presente fino al 31 OTTOBRE 2026:

1. ai cittadini di:

- Non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- Svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori);
- Coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne);
- Eseguire trattamenti larvicidi anche nelle aree private, in caso di presenza di tombini, caditoie o acqua stagnante.

2. ai condomini e ai proprietari/gestori di edifici di:

- Trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa già dal mese di aprile fino al mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- Registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- Provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
- Evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i

cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare al presenza;

- Eseguire trattamenti larvicidi anche nelle aree private, in caso di presenza di tombini, caditoie o acqua stagnante.

3. ai conduttori di orti:

- di privilegiare le annaffiature dirette tramite irrigazione o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- di sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- di chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

4. ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e stradali, cigli stradali:

- di curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- di mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua;
- di eliminare le eventuali sterpaglie;

5. ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante,
- procedere autonomamente ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;

6. ai responsabili dei cantieri, di:

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di aprile al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

7. a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida, con cadenza quindicinale, dal mese di aprile al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura; coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani, di:
- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività,
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi bacinelle ecc.),
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti i ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;

8. all'interno dei cimiteri:

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere riempiti con sabbia; in alternativa l'acqua del vaso dovrà essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- di eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

9. Precauzioni da adottare

- Per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto.

- Applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis*;
- In generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie precauzioni in merito alla protezione di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte.
- qualora fosse, invece, indispensabile intervenire con prodotti disinfestanti adulcidi, devono essere adottate le seguenti precauzioni:
 - o eseguire i trattamenti adulcidi nelle ore tardo serali, notturne o del primo mattino, è vietato il trattamento in periodo diurno;
 - o accertarsi che l'irrorazione sia mirata esclusivamente su arbusti e cespugli evitando l'irrorazione di colture erbacee; evitare i trattamenti durante le fioriture;
 - o porre attenzione che non vengano contaminati frutta e verdura dell'orto, eventualmente, prima del trattamento adulcidi, raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;
 - o durante il trattamento, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
 - o durante il trattamento adulcidi restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
 - o in seguito al trattamento si raccomanda procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
 - o non soggiornare nelle aree trattate nelle ore successive al trattamento
 - o in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida adulcidi lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 8 Berica, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole o simili il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adulcidi, larvicidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti.
- che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione;
- in conformità alle disposizioni dell'ULSS 8 Berica si ritiene di dare divulgazione del materiale informativo a cura della Regione del Veneto scaricabile al seguente link: https://drive.google.com/drive/folders/133a8nm4DfoZrVsP5t78nbY7IZNz_XBLp?usp=drive_link il cui materiale è già stato pubblicato nel proprio sito istituzionale; ulteriori informazioni sono disponibili cliccando i seguenti link:
 Arbovirosi - sito ULSS 8: <https://www.aulss8.veneto.it/arbovirosi>
 Arbovirosi - sito Regione del Veneto: <https://www.regione.veneto.it/web/sanita/arbovirosi>

INFORMA

che avverso al presente provvedimento sono ammessi:

- il ricorso al Tribunale Regionale ai sensi del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104: "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo", entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente atto;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199: "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" entro il termine di 120

(centoventi) giorni dalla data di notifica.

IL SINDACO

Avv. Massimo Zulian

(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MASSIMO ZULIAN in data 13/08/2026